



Mobilità Professionale a.s. 2022/2023

Guida per la compilazione Domanda di Passaggio di Settore Formativo

Docenti di Religione Cattolica
Alla Scuola dell'Infanzia/Primaria
Mod. **PR1**

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

SEGRETERIA NAZIONALE

Via del Castro Pretorio 30 – 00185 ROMA

Tel. 06 62280408 – Fax 06 81151651

<http://www.snadir.it>

e-mail: snadir@snadir.it

DOMANDA di PASSAGGIO di SETTORE FORMATIVO Docenti di Religione Cattolica ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA- PRIMARIA (Mod. PR1)

Devono compilarla gli Insegnanti di religione che vogliono:

- ☞ cambiare grado scolastico (dalla secondaria alla primaria/infanzia) nella propria diocesi o in altra
- ☞ o che nello scorso anno scolastico hanno già usufruito di utilizzazione in altro settore formativo e adesso desiderano confermarla.

La **domanda va presentata** al Dirigente scolastico della propria scuola **dal 21 marzo 2022 al 15 aprile 2022** (Art. 2, comma 1 dell'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022).

Possono presentare domanda di mobilità professionale i docenti di religione di ruolo che

- ✓ abbiano superato l'anno di prova (*art. 4, comma 1 del CCNI mobilità aa.ss. 2022/2025*)
- ✓ siano in possesso di specifica idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano per l'ordine e grado di scuola richiesto (*art. 27, comma 3 del CCNI mobilità aa.ss. 2022/2025; art. 1, comma 6 e art. 8, comma 4 dell'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022*),
- ✓ siano in possesso dell'idoneità concorsuale relativa al settore per cui chiedono il passaggio (*art. 1, comma 6 e art. 8 comma 4 dell'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022*).

Sezione A

Indicare l'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di titolarità (fanno eccezione i docenti della Valle d'Aosta che desiderano effettuare il passaggio di ruolo in altra Regione: in questo caso devono indicare l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte).

Nel caso di diocesi ricadenti nel territorio di due Regioni, va indicata la Regione in cui ricade l'istituzione scolastica nella quale l'Insegnante di religione presta servizio.

Sezione B

- ☞ Crocettare la casella che interessa specificando nella finestra laterale la Regione, a seconda della Diocesi scelta.

- ✎ **Casell 1** - stessa Diocesi, stessa Regione.
- ✎ **Casella 2** - altra Diocesi, stessa Regione.
- ✎ **Casella 3** - altra Diocesi, altra Regione.
- ✎ **Casella 4** - va crocettata da coloro che intendono cambiare grado scolastico in una Diocesi, diversa da quella di appartenenza, che insiste su due diverse regioni.

Sezione C

- ✎ **Situazione anagrafica:** Le donne coniugate devono indicare esclusivamente il cognome di nascita.
- ✎ **Situazione di ruolo:** crocettare la casella che si riferisce al grado scolastico in cui si presta servizio; i docenti occupati su posto misto devono crocettare entrambe le caselle.

Occorre poi specificare la Diocesi , il Comune e la Scuola presso cui si presta servizio (**ATTENZIONE: chi usufruisce di assegnazione provvisoria in altra Diocesi per un diverso settore formativo**, nella finestra “Diocesi di Titolarità” deve indicare la diocesi nella quale è stato immesso in ruolo, mentre nelle finestre “Comune di servizio “ e “Scuola di servizio” deve indicare il comune e la scuola dove presta servizio **attualmente** (es: chi è stato immesso in ruolo nella diocesi di Milano, ma ha ottenuto l’assegnazione provvisoria nella diocesi di Firenze per un diverso settore formativo, deve indicare come Diocesi quella di Milano, come Comune e Scuola di servizio quelli di Firenze. La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia).

➤ Documenti da indicare nell’apposito spazio e da allegare:

✎ Per tutti:

- ✓ autocertificazione attestante il superamento del concorso per titoli ed esami per l’abilitazione all’irc nel grado scolastico diverso da quello di titolarità
- ✓ dichiarazione dei servizi in carta semplice conforme al modello D (o certificati di servizio).
- ✓ attestato di idoneità dell’ordinario diocesano della diocesi di destinazione (se si chiede il passaggio di settore nella propria diocesi e in altra diocesi).

✎ Per i casi particolari esposti nella pagina successiva:

Inserire nell’apposito spazio ed allegare i documenti indicati.

(**N.B.** – le autocertificazioni vanno redatte citando le disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000, n° 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16.01.2003, n° 3, e dall'art. 15 comma 1 della legge 183/2011)

Sezione D

Anzianità di servizio:

☞ **Casella 1** - Non si tiene conto dell'anno scolastico in corso. Va inserito anche l'anno scolastico per il quale è stata riconosciuta la sola decorrenza giuridica se, per il medesimo anno, è stato comunque prestato servizio in qualità di Insegnante di religione.

N.B. Il servizio di ruolo prestato durante il Dottorato di ricerca è valutato 6 punti l'anno se il docente risulta attualmente in servizio nello stesso settore scolastico in cui prestava servizio negli anni di dottorato; invece sarà valutato tre punti se al momento svolge servizio in un settore scolastico diverso. Il periodo di Dottorato di ricerca non viene valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola. (premessa alle NOTE COMUNI delle Tabelle di valutazione allegate all'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2022/2025, 12° capoverso).

☞ **Casella 2** - Va inserito l'anno scolastico per il quale è stata riconosciuta la sola decorrenza giuridica se, per il medesimo anno, non è stato prestato servizio.

☞ **Casella 3** – Inserire gli anni di servizio pre-ruolo (sono validi gli anni non di ruolo svolti con il titolo prescritto e per almeno 180 giorni, oppure ininterrottamente dal 1° febbraio alla fine delle attività didattiche). Il servizio utile ai fini del titolo di qualificazione professionale (cinque anni con l'a.s. 1985/86) è valutabile. La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero, cioè **6 (sei)** punti per anno scolastico.

N.B. Il servizio nelle scuole paritarie non è valutabile. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie. Il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia comunali paritarie si valuta comunque.

☞ **Casella 4** – Indicare il numero degli anni prestati senza soluzione di continuità nella scuola di attuale servizio; il contratto infatti stabilisce che vanno attribuiti **sei punti aggiuntivi** per il primo triennio e poi **due punti** per ciascuno degli anni successivi entro il quinquennio (prestati sempre nella scuola di attuale servizio), **tre punti** per gli anni di continuità successivi al quinquennio.

ATTENZIONE: ai fini dell'esercizio di tale opzione il primo anno di riferimento del triennio è l'anno scolastico **2009/2010**; inoltre l'anno in corso non viene valutato). I docenti interessati potranno però fruire di tale punteggio soltanto se NON vedranno accolta l'eventuale domanda di trasferimento o del passaggio di ruolo. **Produrrà, quindi, la perdita del punteggio non la semplice richiesta del trasferimento o del passaggio di ruolo, ma l'ottenimento dello stesso.**

🔗 Casella 5 - NON VA COMPILATA

Titoli generali:

- 🔗 **Casella 6** - **TUTTI** i docenti di religione devono crocettare la casella **Sì** in quanto hanno superato il **concorso per esami e titoli per l'abilitazione all'insegnamento della religione** (art. 4 comma 4 dell'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022).
- 🔗 **Casella 7** - Inserire il numero di ulteriori concorsi superati per l'accesso a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (compreso quello per il superamento del concorso di abilitazione all'Insegnamento della religione cattolica nel grado scolastico/settore **diverso da quello di titolarità**).
- 🔗 **Casella 8** – In questa casella è possibile inserire i diplomi di specializzazione di durata superiore a due anni; è valutabile un solo diploma nell'ambito di un anno accademico (art. 4 comma 4 dell'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022).
- 🔗 **Casella 9** - In questa casella è possibile inserire - **IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO** (art.4 comma 4 dell'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022) -il numero di titoli conseguiti, quali **Diploma in Scienze Religiose e/o Magistero e/o Laurea triennale in scienze religiose e/o Baccalaureato** nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87)), dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto Ministeriale n.70 del 24 luglio 2020 e negli istituti e facoltà di cui agli allegati dei suddetti Decreti Ministeriali e del DPR 63/2019, secondo quanto previsto dal DPR 751/1985 e dal DPR 175/2012e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM e del DPR 63/2019.
- 🔗 **Casella 10** – In questa casella è possibile inserire il numero dei master di duratanon inferiore ad un anno, ad es: master in bioetica. È valutabile un solo master nell'ambito di un anno accademico (art. 4 comma 4 dell'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022).
- 🔗 **Casella 11** – In questa casella è possibile inserire - **IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO** - il titolo di **licenza** conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87), dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto Ministeriale n.70 del 24 luglio 2020 e negli istituti e facoltà di cui agli allegati dei suddetti Decreti Ministeriali e del DPR 63/2019, secondo quanto previsto dal DPR 751/1985 e dal DPR 175/2012 - e/o**laurea magistrale in scienze religiose** (nuovo ordinamento:3+2). È possibile inserire anche **lauree civili** in materie diverse da

quelle ecclesiastiche. (art.4, comma 4 dell'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022).

✍ **Casella 12** – In questa casella è possibile inserire (crocettando il SÌ) - **IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO** (art.4, comma 4 dell'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022) - il titolo di **dottorato** conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87), dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto Ministeriale n.70 del 24 luglio), dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto Ministeriale n.70 del 24 luglio 2020 e negli istituti e facoltà di cui agli allegati dei suddetti Decreti Ministeriali e del DPR 63/2019, secondo quanto previsto dal DPR 751/1985 e dal DPR 175/2012

✍ **Casella 13** - In questa casella è possibile indicare, crocettando il SÌ, se si è frequentato un corso di aggiornamento e formazione linguistico-glottodidattica attuato dal ministero con la collaborazione degli uffici scolastici regionali, delle scuole, degli istituti di ricerca.

✍ **Casella 14** – **NON VA COMPILATA.**

✍ **Casella 15** - Se l'interessato ha già presentato domanda di passaggio di settore formativo e quindi si trova già utilizzato nel posto per cui adesso presenta domanda, deve inserire nella casella il numero degli anni in cui è stato utilizzato in diverso settore formativo.

✍ **Casella 16** - I docenti in possesso di corsi di perfezionamento svolti con metodo CLIL per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, purchè rilasciati da strutture universitarie in cui i suddetti corsi siano diretti e tenuti da docenti universitari con comprovata esperienza nella metodologia CLIL, in base al D.M. del 30.09.2011, devono crocettare la casella SÌ dell'opzione: "Con certificazione di Livello C1 del QCER". Il punteggio viene attribuito se il docente è in possesso di certificazione di livello C1 del QCER, se ha frequentato il corso metodologico ed ha sostenuto la prova finale.

Sei il docente non ha ancora conseguito la certificazione di Livello C1, ma ha già frequentato la parte metodologica ed è in possesso di un ATTESTATO di frequenza, dovrà crocettare la casella SÌ dell'opzione: "Senza certificazione di Livello C1 del QCER"

(**N.B.** – il diploma di istituto magistrale – non essendo titolo di grado accademico - va considerato esclusivamente come titolo di accesso nella scuola primaria/infanzia, NON come titolo valutabile)

Sezione E

Altre dichiarazioni

Nel caso in cui il docente abbia presentato anche domanda di trasferimento:

✍ se vuole dare priorità alla domanda di trasferimento, nel primo rigo, accanto alla dizione "domanda di trasferimento" deve barrare la casella 1, mentre nel secondo rigo deve crocettare la casella 2.

- ✎ Se vuole dare priorità alla domanda di passaggio di ruolo, nel primo rigo deve crocettare la casella 2; nel secondo rigo, accanto alla dizione “domanda di passaggio” deve barrare la casella 1.

Precedenze

- ✎ **Casella 18** – La precedenza si riferisce ai docenti non vedenti (allegare certificato dell'ASL che attesta tale condizione).
- ✎ **Casella 19** – La precedenza si riferisce ai docenti emodializzati. (allegare certificato dell'ASL che attesta tale condizione).
- ✎ **Casella 20** - La casella va crocettata se l'interessato ha già presentato domanda di passaggio di settore formativo e quindi si trova già utilizzato nel posto per cui adesso presenta domanda.

Requisiti:

- ✎ **Casella 21** - Occorre crocettare tale casella in quanto è **obbligatorio** allegare alla domanda il certificato di idoneità rilasciato dall'Ordinario Diocesano delle diocesi richieste e una autocertificazione che attesti il superamento del concorso per l'Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria.

Sezione F

Preferenze:

Il docente può indicare fino ad un massimo di **cinque diocesi** per le quali chiede il passaggio di ruolo, sia situate nella stessa Regione dove presta attualmente servizio, sia in altra Regione.

Per ognuna delle diocesi scelte deve essere in possesso di attestato di idoneità per il settore formativo richiesto rilasciato dall'ordinario diocesano del luogo.

Chi chiede il passaggio di settore formativo nella stessa diocesi deve indicare solo quella in cui presta servizio.

Avvertenze

L'ufficio scolastico regionale comunicherà entro il **10 maggio 2022** alla scuola diservizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo (art. 10, comma 2, dell'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022).

Ai docenti che ottengono il trasferimento sarà comunicata, entro il **10 giugno 2022**, la sede scolastica assegnata nell'ambito della nuova diocesi.